



**LOTTO N° 7  
CAPITOLATO SPECIFICO  
ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**

**CONTRAENTE**

Ente Pubblico  
**COMUNE DI  
CARRÙ**  
Provincia di Cuneo

Piazza Municipio, 6 - 12061 Carrù (CN)  
Tel. +39 0173.757711, Fax +39 0173.757730

Partita IVA: IT 00335810040

<b>EFFETTO:</b>	<b>ore 24 del</b>	<b>30.09.2010</b>
<b>SCADENZA PRIMA RATA:</b>	<b>ore 24 del</b>	<b>30.09.2011</b>
<b>SCADENZA:</b>	<b>ore 24 del</b>	<b>30.09.2014</b>



## DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o negli allegati siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le parti attribuiscono il significato qui di seguito precisato.

<b>a) Società</b>	L'impresa Assicuratrice e/o la Società da questa delegata alla gestione del sinistro
<b>b) Contraente</b>	L'Ente con il quale viene stipulato il contratto
<b>c) Assicurato</b>	L'Ente Contraente nonchè: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ gli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri);</li><li>▪ il Segretario;</li><li>▪ tutti i Dipendenti dell'Ente</li></ul>
<b>d) Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>e) Sinistro</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>f) Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>g) Massimale</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro



## CONDIZIONI SPECIALI

### 1.1 - Oggetto dell'assicurazione.

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste, l'onere delle spese occorrenti per l'assistenza e la tutela legale:

- del Contraente;
- degli Amministratori - ai sensi delle vigenti norme - nell'espletamento del loro mandato, purché non sussista conflitto di interesse reciprocamente fra di loro;
- del Segretario;
- di tutti i Dipendenti in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di compiti d'ufficio, purché non sussista conflitto di interesse reciprocamente fra i Dipendenti stessi;

sia in via extragiudiziale che in sede giudiziale, civile, penale od amministrativa, in seguito a richiesta di terzi, privati e/o Enti Pubblici, esclusi comunque i fatti derivanti dalla vita privata.

### 1.2 - Spese per le quali è prestata l'assicurazione.

La garanzia, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo indicato nella " Scheda di programma ", comprende:

a) Le spese e gli onorari a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, sia in sede extragiudiziale, che giudiziale, ivi comprese le spese per periti e consulenti tecnici per:

- *procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria civile;*
- *procedimenti di fronte all'Autorità giudiziaria amministrativa;*
- *ricorsi per cassazione*
- *ricorsi straordinari dinanzi al Capo dello Stato*
- *giudizi dinanzi alla Corte dei Conti*
- *ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato*
- *la difesa penale dell'Assicurato a seguito di procedimento per fatto colposo o contravvenzione commesso nell'ambito dell'attività per la quale è stata stipulata la polizza;*
- *la difesa penale dell'Assicurato per fatto doloso o per delitto non colposo. In questo caso la Società rimborserà le spese di assistenza sostenute, all'unica condizione che la persona imputata sia prosciolta o assolta con sentenza passata in giudicato, esclusa ogni altra causa di estinzione del reato.*

b) Le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società o le spese di soccombenza in caso di condanna del Contraente e/o dell'Assicurato.

### 1.3 - Estensione della garanzia alla circolazione stradale.

La garanzia riguarda la tutela dell'Assicurato qualora, per eventi connessi alla circolazione di veicoli a motore, purché avvenuta durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio:

a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;

b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione;

La garanzia vale altresì per:

- *le controversie ed i procedimenti che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nelle vesti di utente di biciclette, di pedone o di trasportato;*
- *i ricorsi avverso il procedimento che ha privato l'Assicurato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia causato morte o lesioni a persone.*



#### **1.4 - Operatività dell'Assicurazione - Decorrenza e Cessazione della garanzia - Insorgenza del sinistro.**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali; qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse tra o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento-fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

La garanzia ha effetto:

- a) per gli Assicurati in attività: dalle ore 24 del giorno di perfezionamento del contratto.
- b) per gli Assicurati che subentrano successivamente: dalle ore 24 del giorno in cui assumono l'incarico o la funzione.

La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla data di cessazione del contratto.

La garanzia vale altresì per le spese sostenute dagli Assicurati nei tre anni successivi alla cessazione dal loro incarico o funzione.

#### **1.5 - Esclusioni.**

La garanzia non è operante per:

- 1) Le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società Assicuratrice.
- 2) Le controversie per fatti dolosi commessi dall'Assicurato, salvo quanto stabilito all'art. 1.2 - a).
- 3) Le controversie originate dal mancato rispetto di termini contrattuali da parte dell'Assicurato e/o della controparte, nei contratti di acquisto di beni e/o fornitura di servizi.
- 4) Le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della Legge n. 990/69, di proprietà o non dell'Ente Contraente e condotti dagli Amministratori o dai dipendenti dell'Ente Contraente, relativamente a fatti connessi alla circolazione non avvenuta durante l'espletamento di incarichi, missioni o compiti d'ufficio.
- 5) Le controversie di diritto fiscale e tributario.

#### **1.6 - Gestione del sinistro e patrocinio legale.**

L'Assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi, professionisti di sua fiducia, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società.

La Società, preso atto della designazione del professionista, assume a proprio carico le spese relative.

L'Assicurato non può dar corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici non designati con le modalità suddette.

Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

In caso di disaccordo fra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà assunta ai sensi dell'art. 10 delle " NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ".



## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **1 - Durata dell'Assicurazione**

La durata del presente contratto è fissata in anni 4 (QUATTRO), con effetto alle ore 24.00 del giorno 30.09.2010 e scadenza finale alle ore 24.00 del giorno 30.09.2014.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo contratto assicurativo.

La Società si impegna quindi a prorogare la presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 180 giorni, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

Tale rateo, ai sensi del precedente comma, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga

### **2 - Disdetta in caso di sinistro**

Dopo il secondo sinistro nell'anno assicurativo e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le Parti possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni se la disdetta viene intimata dal Contraente, di 90 giorni se viene intimata dalla Società; se viene intimata dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile, relativa al periodo di rischio non corso. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'Assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente immediata riduzione del premio.

### **3 - Forma delle comunicazioni dell'Assicurato**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax al Broker di cui al seguente art. 11 del presente contratto.

### **4 - Altre Assicurazioni**

Premesso che il Contraente è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali prestazioni - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **5 - Recupero di somme**

In caso di liquidazione di danni tutte le somme recuperate o comunque liquidate spettano integralmente all'Assicurato sino alla concorrenza dell'importo di danno eventualmente rimasto a suo carico. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate giudizialmente e consensualmente andranno alla Società.

### **6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società nelle modalità previste al precedente punto 4, entro e non oltre il termine di giorni 15 da quando ne sia venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Unitamente alla denuncia l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società, nel più breve tempo possibile, tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e registro.



### **7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### **8 - Pagamento dell'indennizzo**

Ricevuta la documentazione, la Società Delegataria e/o le Coassicuratrici procederanno al pagamento dell'indennizzo, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

### **9 - Anticipo indennizzo**

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, e su richiesta del Contraente, la Società è tenuta ad anticipare - nei limiti del 50% del massimale convenuto - l'importo delle spese vive a carico dell'Assicurato, con esclusione degli onorari del legali e/o periti.

### **10 - Clausola arbitrale**

In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente.

Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e concorre, per il 50% alle spese del terzo.

### **11 - Gestione del contratto**

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia 124, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 98643, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.

I contratti saranno gestiti presso la sede di Torino – C.so Unione Sovietica, 113/115

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.

In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.

La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.

- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.



Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.

- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 12% da calcolarsi sul premio imponibile.

### **12 - Premio**

In base ai dati forniti dal Contraente viene stabilito il premio dovuto alla firma del presente contratto ed esposto in dettaglio, unitamente al riepilogo delle garanzie prestate, nell'allegata " Scheda di programma" che è parte del presente contratto.

### **13 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24 del 30.09.2010 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ...

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker

### **14- Regolazione premio**

Se il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, l'Assicurato deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le differenze attive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua – nei termini prescritti – la comunicazione dei dati anzidetti, o il pagamento della differenza dovuta, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi anche se ha corrisposto i premi provvisori successivi al periodo assicurativo a cui si riferisce la mancata regolazione, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.



*15 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente*

Per tutto quanto non è pattuito dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile; Eventuali condizioni a stampa debbono pertanto ritenersi esplicitamente abrogate. - Per l'esecuzione del presente contratto, si dichiara competente il Tribunale di CUNEO.



## **SCHEDA DI PROGRAMMA**

L'assicurazione è prestata nei limiti e nei termini convenuti nella presente "SCHEDA DI PROGRAMMA" ed in base alle condizioni tutte riportate nel

### *CAPITOLATO SPECIFICO ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI CARRÙ*

alla quale è allegata e della quale forma parte integrante ed essenziale.

#### **GARANZIE PRESTATE MASSIMALE DI GARANZIA:**

Euro	30.000,00	per caso assicurativo
Euro	150.000,00	per anno assicurativo

#### **ASSICURATI:**

l'Ente Contraente	n. 1	Euro
Il Sindaco	n. 1	Euro
Gli Assessori	n. 4	Euro
I Consiglieri	n. 12	Euro
Il Segretario	n. 1	Euro
I Dipendenti tutti	n. 17	Euro

**TOTALE PREMIO LORDO**

**Euro**